



Spedizione
Prot.n.
Data

COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 DEL 11.06.2020

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU IN VIGORE DAL 01.01.2020.
-----------------	--

L'anno **duemilaventi** e questo giorno **undici** del mese di **Giugno** alle ore **18,08**, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, in data **05.06.2020**, n. **8633**, su proposta del Presidente, questo Consiglio Comunale si è svolto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. 18/2020 coordinato con la Legge di conversione n. 27/2020 in sessione ordinaria.

Presiede la seduta il Presidente **Dr. Giuseppe Tripoli**.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. **09** e assenti n. **07**.

come segue:

N. d.or d.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	N. d.or d.	COGNOME E NOME	Pres	Ass.
1	TRIPOLI GIUSEPPE	X		9	CRIVELLO ELENA GIUSEPPA	X	
2	VENTURI MADDALENA	X		10	BALISTRERI MARIA LAURA	X	
3	IMBOCCARI ANTONELLA		X	11	TROIA GIUSEPPE	X	
4	ORLANDO MARIA	X		12	EMMITI ROSALIA MARIA		X
5	CAVEZZANO ANTONIA	X		13	MARINO GAETANO DANIELE		X
6	DI MAIO RITA	X		14	PRINCIPATO GIOVANNI		X
7	CRIVELLO GIUSEPPE		X	15	NAPOLI PIETRO		X
8	TANCREDI STEFANO	X		16	ALIOTO LUIGI		X

Con l'assistenza del Segretario Generale **Avv. Caterina Pirrone**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 1 lett. i della L.R. 48/91 e dell'art. 12 della L.R. 30/2000, i pareri:

X	Del Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
X	Del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile

Risultano presenti n. 14 Consiglieri Comunali e assenti n. 02 (Cavezzano ed Emmiti).

Assiste alla seduta il Segretario Generale Avv. Caterina Pirrone.

Sono altresì presenti, il Sindaco, l'Assessore Vella Francesco ed il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Informatica Dott. Angelo Benfante.

Il Presidente del C.C. dà lettura dell'oggetto inerente la proposta di deliberazione, dandone per letto il contenuto già messo a disposizione dei Consiglieri Comunali. Rappresenta l'emendamento presentato da n. 14 Consiglieri Comunali, i pareri del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Informatica Dott. Angelo Benfante, i pareri delle Commissioni Consiliari, i pareri del Collegio dei Revisori dei Conti, tutti allegati alla proposta per fare parte integrante e sostanziale del presente atto. Invita il primo firmatario Consigliere Napoli a dare lettura dell'emendamento prot. n. 8542 del 04.06.2020.

Il Consigliere Napoli Pietro annuncia a tutto il Consiglio Comunale che tale emendamento a seguito di un ampio confronto verrà ritirato e ne motiva le ragioni. Chiarisce che tale scelta nonostante il parere favorevole della commissione bilancio, è stata determinata tenendo conto del verbale non favorevole del Collegio dei Revisori, oltre a chiarimenti del MEF arrivati con prot. n. 14159 dell'08 giugno 2020 successivamente all'emendamento. Si augura un indirizzo da parte dell'Amministrazione Comunale agli uffici per un intervento serio sulla questione e in considerazione anche di non voler aggravare l'Ente su scelte finanziarie, di invitare gli uffici a trovare soluzioni su questa volontà politica.

Il Presidente del C.C. comunica, pertanto, il ritiro dell'emendamento prot. n. 8542 del 04.06.2020.

Il Consigliere Principato comunica che lascia i lavori consiliari per ragioni di lavoro, sono le ore 18.51 – Presenti n. 13.

Interviene l'Assessore Vella Francesco, condivide l'intervento del Consigliere Napoli, comunica che si aspettava un rinvio che ad oggi non ci è stato. Rileva che la competenza per l'indirizzo richiesto è del Consiglio Comunale e non della Giunta. Che di fronte al parere non favorevole del Collegio dei Revisori, e solo al fine di evitare confusione tra i cittadini si è ritenuto di agire in questo modo. Ritiene che si possa prevedere una proposta consiliare a parte in cui valutare una sanatoria per sanzioni ed interessi maturati sul tributo, ma solo per i cittadini in difficoltà economiche.

Il Consigliere Marino rappresenta la necessità di evitare di fare più Commissioni in giorni ravvicinati, anche per le assenze da lavoro e di calendarizzare le Commissioni.

Il Presidente del C.C. rileva che in questo periodo a tutti i Consiglieri Comunali è stato chiesto di fare uno sforzo, e con spirito di sacrificio a servizio della collettività sono stati portati avanti i lavori delle Commissioni.

Il Consigliere Balistreri Maria Laura manifesta la necessità di dare più spazio a chi come lei non fa parte dei gruppi consiliari.

Il Consigliere Napoli riferisce di aver sentito telefonicamente il Consigliere Emmiti la quale per problemi tecnici non riesce ad entrare nel meeting.

Il Presidente del C.C. chiede che la Consigliere Emmiti venga ritenuta per queste ragioni giustificata dall'assenza.

Il Consigliere Napoli rileva che le Commissioni non possono limitarsi a dare pareri su atti che tra l'altro chiede arrivino per tempo e, chiede, che la segreteria invii quasi in tempo reale tali proposte, la Commissione, evidenzia, che deve essere propositiva.

Il Consigliere Alioto Luigi comunica che abbandona i lavori consiliari, sono le ore 19.03 – Presenti n. 12.

Il Consigliere Marino approfitta della nota di risposta del Segretario Comunale e la ringrazia formalmente di fronte a tutto il Consiglio Comunale per aver risposto alla sua richiesta e averlo fatto in tempi celeri. Precisa che seppur sapendo che le Commissioni non possono essere convocate dal Segretario la sua era una necessità al fine di portare avanti delle problematiche.

Il Presidente del C.C. lo interrompe dicendo che sta parlando di un argomento non rientrante il punto all'ordine del giorno oggetto dei lavori consiliari.

L'Assessore Francesco Vella a questo punto comunica che lascerà i lavori consiliari per esigenze di lavoro sono le ore 19.05.

Il Consigliere Napoli si scusa e comunica che anche lui dovrà lasciare i lavori consiliari sono le ore 19.05 – Presenti n. 11.

Il Consigliere Imboccaro Antonella comunica che lascia i lavori consiliari sono le ore 19.06 – Presenti n. 10.

Il Consigliere Marino comunica che lascia i lavori consiliari sono le ore 19.06 – Presenti n. 09.

A questo punto il Presidente del C.C. invita il Segretario Comunale a richiamare l'appello al fine di verificare il numero legale.

Alle ore 19.07 il Segretario Comunale inizia l'appello, viene fatto presente che il Consigliere Venturi risulta momentaneamente assente dal meeting per problemi tecnici e che dovrà rientrare al più presto. Il Presidente chiede di sospendere l'appello e di attendere qualche minuto e aspettare che il Consigliere Venturi risolva e rientri nel meeting.

A questo punto si dà atto che sono presenti n. 8 Consiglieri Comunali e n. 8 Consiglieri Comunali assenti, sono le ore 19.13.

Il Presidente del C.C. consta che manca il numero legale e si sospende di 1 ora la seduta.

Alle ore 20.17 vengono ripresi i lavori consiliari, il Presidente invita il Segretario Generale a richiamare l'appello:

Risultano presenti n. 09 Consiglieri Comunali e assenti n. 07 (Imboccari, Crivello Giuseppe, Emmiti, Marino, Principato, Napoli ed Alioto).

A questo punto, Il Presidente, constatato il numero legale necessario per la ripresa dei lavori consiliari, mette ai voti il secondo emendamento tecnico prot. n. 8854 del 09.06.2020 presentato dal Dott. Benfante e del parere favorevole su tale emendamento reso dai Revisori, per appello nominale fatto dal Segretario e voto palese mediante affermazione vocale-audio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto l'Emendamento prot. n. 8854 del 09.06.2020;

Visto il Regolamento per il funzionamento del C.C. ed il vigente Statuto;

Vista la determinazione del Presidente del C.C. n. 1 del 06.05.2020;

Presenti n. 09

Favorevoli n. 09

Con n. 09 voti unanimi favorevoli accertati e proclamati dal Presidente

APPROVA

L'emendamento prot. n. 8854 del 09.06.2020.

In assenza di interventi, il Presidente del C.C. mette ai voti la proposta avente ad oggetto "Approvazione Regolamento Comunale applicazione dell'IMU in vigore dal 01.01.2020" nel testo emendato, per appello nominale fatto dal Segretario e voto palese mediante affermazione vocale-audio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione e il Regolamento Comunale nel testo emendato;

Visto il Regolamento per il funzionamento del C.C. ed il vigente Statuto;

Vista la determinazione del Presidente del C.C. n. 1 del 06.05.2020;

Presenti n. 09

Favorevoli n. 09

Con n. 09 voti unanimi favorevoli accertati e proclamati dal Presidente

APPROVA

Il Regolamento così come emendato, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

Sono le ore 20.26 vengono chiusi i lavori consiliari.

COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo

Reg. Gen. n. del

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta di deliberazione

GIUNTA MUNICIPALE

n. 01 del 12/05/2020 RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU in vigore dal 01/01/2020

Parere di regolarità tecnica:

Favorevole

dalla Sede municipale li, 12/05/2020

Il Responsabile Finanziario
(Dott. Angelo Benfante)

Parere di regolarità contabile:

Favorevole

dalla Sede municipale li, 12/05/2020

Il Responsabile Finanziario
(Dott. Angelo Benfante)

COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Via Consolare, 136 - c.a.p. 90017
Tel.: 091/906927 – Fax: 091/906901
C.F. 00121130827

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU in vigore dal 01/01/2020.

Il Responsabile del servizio finanziario sottopone al Consiglio Comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse:

- Visto l'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di Bilancio 2020"), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- Atteso, pertanto, che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;
- Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";
- Vista la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 - prot. n. 4897 – del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze "Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale" - in materia di prospetto aliquote IMU;
- Vista, altresì, la Circolare n. 2/DF del 22/11/2019 – prot. n. 41981 - del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze "Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale" – avente per oggetto: "Art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti";
- Visto l'art. 27, comma 8, della Legge nr. 448/2001, secondo cui:
 - Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 - I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/02/2020 che ha stabilito, per l'anno 2020, il differimento al 30 Aprile 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;


- Visto la Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”, che all’art. 107 comma 2 prevede il differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 luglio 2020;
- Visto l’art.1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che “per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”.
- Vista la bozza del nuovo “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”, composto da nr. 29 articoli;
- Visto il TUEL e l’O.R.EE.LL. attualmente vigente;
- Vista la Legge 30 dicembre 2019, n.160 (“Legge di Bilancio 2020”);
- Vista la determinazione Sindacale n.18 del 31/12/2019 n. gen. 1181, con la quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e dell’Area Informatica sino al 31/12/2020;
- Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale, a mente dell’art. 1 comma 1 lettera e) della L.R. 48/1991 e s.m.i. di recepimento con modifiche dell’art. 32 della legge 142/1990;

PROPONE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n.10/91, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

- 1) Di approvare** il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) che si compone di nr. 29 (*ventinove*) articoli, nel testo che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto** che il nuovo “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU”, approvato con la presente deliberazione, entra in vigore il 1° Gennaio 2020;
- 3) Di pubblicare** il presente atto deliberativo, unitamente al “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU”, sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre 2020; mediante l’inserimento, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell’apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”;
- 4) Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile Finanziario
(Dott. Angelo Benfante)





COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. 7846 del 22/05/2020

Verbale N. 9 del 22/05/2020

Parere su Proposta di Deliberazione per il C.C. avente per oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU in vigore dall'01/01/2020."

L'anno 2020 il giorno 22 del mese di Maggio, presso la sede del comune, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Santa Flavia, nelle persone dei Revisori:

Dott. Eustachio Cilea – Presidente -

Dott. Raimondo Giuseppe Mario Torregrossa – Componente effettivo -

Dott. Sergio Speranza – Componente effettivo -

si è riunito, per procedere all'esame della documentazione pervenuta relativamente alla richiesta di parere sulla proposta di deliberazione per il Consiglio comunale avente come oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU in vigore dall'01/01/2020."

Premesso

che in data 12.05.2020 il Comune di Santa Flavia, con nota trasmessa a mezzo mail, chiedeva parere sullo schema di proposta di Deliberazione del C.C. N. 01, avente per oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU in vigore dall'01/01/2020."

- che con la nota citata sono stati trasmessi anche i seguenti documenti:

- a) Proposta di Deliberazione per il C.C., avente per oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU in vigore dall'01/01/2020".
- b) Lettera di trasmissione avente oggetto: trasmissione proposta di Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU in vigore dall'01/01/2020;
- c) Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso in data 12/05/2020 dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Angelo Benfante

Visto

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da: Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1 comma 738, della Legge 160/2019, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020

l'Imposta Unica Comunale è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del comune di Santa Flavia;

Ritenuto che

- E' necessario procedere all'approvazione di nuovo Regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria (IMU) in conformità alle nuove disposizioni normative;
- Gli articoli che compongono il nuovo Regolamento comunale sull'Imposta Municipale propria appaiono in linea con la nuova normativa in materia;
- Tutti gli articoli del nuovo Regolamento riportano, in maniera analitica gli argomenti contemplati con la specifica della soggettività attiva e passiva dell'imposta e che lo stesso è composto da 29 articoli ed è strutturato come di seguito riportato:

- 1) ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- 2) ART. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- 3) ART. 3 SOGGETTO ATTIVO
- 4) ART. 4 SOGGETTI PASSIVI
- 5) ART. 5 DEFINIZIONE DI IMMOBILI
- 6) ART. 6 ABITAZIONE PRINCIPALE
- 7) ART. 7 PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- 8) ART. 8 BASE IMPONIBILE FABBRICATI
- 9) ART. 9 BASE IMPONIBILE TERRENI AGRICOLI
- 10) ART. 10 BASE IMPONIBILE AREE FABBRICABILI
- 11) ART. 11 BASE IMPONIBILE FABBRICATI INTERESSE STORICO
- 12) ART. 12 UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO DAL SOGGETTO PASSIVO
- 13) ART. 13 CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO
- 14) ART. 14 ESENZIONI
- 15) ART. 15 DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU
- 16) ART. 16 VERSAMENTO IMU
- 17) ART. 17 RAVVEDIMENTO OPEROSO
- 18) ART. 18 RIMBORSO IMU E COMPENSAZIONI
- 19) ART. 19 INTERESSI PER ACCERTAMENTO E RIMBORSO IMU
- 20) ART. 20 DICHIARAZIONE IMU
- 21) ART. 21 ACCERTAMENTO IMU
- 22) ART. 22 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
- 23) ART. 23 RISCOSSIONE COATTIVA
- 24) ART. 24 PROCEDURE FALLIMENTARI
- 25) ART. 25 CONTENZIOSO
- 26) ART. 26 FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU
- 27) ART. 27 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA
- 28) ART. 28 DISPOSIZIONI FINALI
- 29) ART. 29 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Rilevato che

Il nuovo Regolamento comunale sull'Imposta Municipale propria (IMU), sostituisce a tutti gli effetti il precedente;

Visti


- Il Decreto Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- Il Decreto Lgs. 118/2011, integrato e corretto con il Decreto Lgs. 126/2014;
- I principi contabili generali ed applicati;
- Il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente


Esprime

parere favorevole alla proposta di Deliberazione per il C.C. avente per oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione del'IMU in vigore dall'01/01/2020.".

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Eustachio Cilea _____

Dott. Sergio Speranza  _____

Dott. Raimondo G.M. Torregrossa  _____

**Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Presidente Commissione Bilancio
Al Collegio dei Revisori
Al Ragioniere Generale
Ai Consiglieri Comunali
Al Sindaco**

p.c.

**del Comune di Santa Flavia
Loro Sedi per il tramite Uff. protocollo**

04

8542

Oggetto : Proposta emendamento IMU

Con la presente i sottoscritti **Napoli Pietro e Alioto Luigi**, primi firmatari insieme a **Tancredi Stefano, Tripoli Giuseppe, Emmiti Rosalia Maria, Marino Gaetano Daniele, Principato Giovanni, Imboccari Antonella, Crivello Giuseppe, Troia Giuseppe, Venturi Maddalena, Balistreri Maria Laura, Orlando Maria, Cavezzano Antonia, Di Maio Rita**,

in qualità di Consiglieri Comunali propongono alle SS.LL in indirizzo il seguente emendamento ed invitano gli uffici preposti ad esprimere per tempo i dovuti pareri.

Premesso che:

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;
- la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge.

Considerato che:


- l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che *«in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre»*;
- il citato comma 762 dispone altresì che *«in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote»* deliberate per il 2020 dal Comune;
- l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento *«stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»*;

Richiedono il parere di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott. Benfante, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000.


Propongono


- A) di non differire la scadenza dell'acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020;
- B) di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020 limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 agosto 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune;
- C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;
- D) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

I Consiglieri Comunali:

Napoli Pietro 

Alioto Luigi 


Tancredi Stefano 

Tripoli Giuseppe 

Emmiti Rosalia Maria 

Marino Gaetano Daniele 


Principato Giovanni 


Imboccari Antonella 

Crivello Giuseppe 

Troia Giuseppe 

Venturi Maddalena 

Balistreri Maria Laura 

Orlando Maria 

Cavezzano Antonia _____

Di Maio Rita 

COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Prot. n. 8854 del 09/06/2020

→ Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Presidente II Commissione Consiliare
Al Collegio dei Revisori dei Conti

e p.c. Al Sindaco
e p.c. Ai Consiglieri Comunali
e p.c. Al Segretario Comunale

Oggetto: Emendamento Tecnico per modifica Art. 6, comma 3, lettera f), del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'IMU in vigore dal 01/01/2020

- Vista la proposta del nuovo "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", composto da nr. 29 articoli, all'esame del Consiglio Comunale convocato per il giorno 11/06/2020;
- Visto l'art. 6, comma 3, lettera f), della predetta proposta di Regolamento, il quale prevede: *"l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare"*;
- **CONSIDERATO** che il Ministero delle Finanze ha chiesto ad alcuni Comuni che hanno adottato questa norma una piccola correzione cioè di togliere "e/o comunque occupata";
- **RITENUTO**, a tal fine, di procedere all'occorrente modificazione della proposta di Regolamento per l'applicazione dell'IMU, per evitare rilievi dal Ministero delle Finanze;


P R E S E N T A

per le motivazioni in premessa, emendamento tecnico al fine di apportare la seguente modifica alla proposta del nuovo "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", composto da nr. 29 articoli, all'esame del Consiglio Comunale convocato per il giorno 11/06/2020:

art. 6, comma 3, lettera f), modificarlo in :

"l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare".

Il Funzionario Responsabile IMU
F.to Rag. Gaetano Alotto



Il Responsabile Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. Angelo Benfante

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL 267/2000

Il Responsabile Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. Angelo Benfante

COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Via Consolare, 85 - c.a.p. 90017
Tel.: 091/904042 – Fax: 091/901667
C.F. 00121130827

Prot. n. 8698 del 08 giugno 2020

—> Al Presidente del Consiglio
Al Presidente II Commissione Consiliare
Al Collegio dei Revisori dei Conti

& p.c. Al Signor Sindaco
& p.c. Ai Consiglieri Comunali
& p.c. Al Segretario Generale

Oggetto: Proposta Emendamento IMU – PARERE alla proposta di emendamento acquisita al prot. n. 8542 del 04 giugno 2020.

Visto l'art. 49, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.l 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la proposta n. 01 del 12 maggio 2020, inerente l'approvazione dell'allegato regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU in vigore dal 01/01/2020;

Ritenuto che il Comune possa, ai sensi dell'art. 1, comma 775, e dell'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data, e stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari individuate da una deliberazione consiliare avente natura regolamentare;

Dato atto che per quanto inerente l'aspetto che riguarda la regolarità tecnica dell'emendamento, tenuto conto che gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi o sostitutivi, costituendo correzioni di forma, modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo di una proposta di deliberazione o di un articolo di regolamento, etc., non sembra potersi evincere dalla formulazione dell'emendamento quale sia il testo della proposta o dell'articolo del regolamento oggetto di modifica e/o sostituzione;

Dato atto che per quanto inerente l'aspetto che riguarda la regolarità contabile dell'emendamento, diverse sono state le informative effettuate in merito alla situazione contabile dell'Ente con particolare riguardo alla situazione di cassa, tra le quali, ultime in ordine di tempo, le segnalazioni per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 153 comma 6, e art. 193 D. Lgs. 267/2000 di cui al prot. 1829 del 03 febbraio 2019 e al prot. 6757 del 04 maggio 2020, alle quali si rimanda;

Che a mente dell'art. 106 del D.L. 34/2020, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è stato istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane;

Che il 30% delle somme di cui al Fondo per Esercizio delle Funzioni Fondamentali, pari a € 114.456,60 è stato trasferito in data 28 maggio 2020 dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni, importo che attenua, in parte, le segnalate difficoltà di cassa dell'Ente;

Tenuto conto, altresì, che in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, vi possano essere ragioni di opportunità per salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata dell'IMU relativa al 2020 entro il 30 settembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, purché questo avvenga con un differimento selettivo limitatamente a quei contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, e previo controllo da parte dei competenti Uffici Servizi Sociali Comunali che, come avvenuto per l'emergenza alimentare, possono verificare lo stato di necessità dichiarato dai contribuenti;

Tutto ciò visto e considerato, per quanto di competenza, si esprime **parere NON favorevole in merito alla regolarità tecnica** e tenuto conto del differimento selettivo e della previsione di controlli sullo stato di necessità dichiarato dai contribuenti, **parere favorevole di regolarità contabile** alla proposta di emendamento di cui in oggetto, acquisita al prot. n. 8542 del 04/06/2020.

Tanto si doveva per dovere d'Ufficio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Angelo Benfante)





COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Il Collegio dei Revisori dei Conti

COMUNE DI SANTA FLAVIA Città Metropolitana di Palermo
09 GIU 2020
Prot. n. 8848
POBIAKANE

Verbale Numero 13 del 09.06.2020

Parere su proposta di Emendamento alla Proposta Emendamento IMU acquisita al prot. n. 8542 del 04 giugno 2020.

L'anno 2020 il giorno 09 del mese di giugno, alle ore 09:00, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Santa Flavia, nelle persone dei Revisori:

Dott. Eustachio Cilea – Presidente -

Dott. Raimondo Giuseppe Mario Torregrossa – Componente effettivo -

Dott. Sergio Speranza – Componente effettivo -

si è riunito, in video conferenza e previa convocazione per le vie brevi, per procedere all'esame della documentazione pervenuta relativamente alla richiesta di parere sull'Emendamento IMU acquisito al protocollo dell'ente il 04 giugno 2020 n. 8542.

Premesso

- che in data 08.06.2020 il Comune di Santa Flavia, con nota trasmessa a mezzo e-mail, chiedeva parere sull'Emendamento IMU acquisito al protocollo dell'ente il 04 giugno 2020 n. 8542.
- che con la nota citata sono stati trasmessi anche i seguenti documenti:
 - a) Emendamento IMU acquisito al protocollo dell'ente il 04 giugno 2020 n. 8542;
 - b) Parere di Regolarità contabile e tecnica rilasciato in data 08.06.2020 dal Responsabile dell'Area Finanziaria dott. Angelo Benfante.

Premesso

- che l'emendamento in esame propone, in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, di salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata dell'IMU relativa al 2020 entro il 30 settembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su modello predisposto dal Comune;
- che il Comune può, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data, **individuata da una delibera consigliare**, avente natura regolamentare;

Considerato

- che l'emendamento *de quo* deve riguardare una modificazione parziale e/o totale (compresa l'eventuale cassazione) che ciascun membro del Consiglio comunale può proporre di apportare a un testo, sia esso regolamentare o deliberativo, nella fase della sua approvazione, che avviene articolo per articolo;

- che l'Organo di Controllo condivide nella sostanza quanto proposto dai firmatari della proposta di emendamento IMU acquisita al protocollo dell'ente il 04 giugno 2020 n. 8542;
- che il Responsabile del settore finanziario in merito alla situazione contabile dell'Ente, con particolare riguardo alla situazione di cassa e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 153 comma 6, e art. 193 D. Lgs. 267/2000, ha inviato numerose note (protocollo 1829 del 03 febbraio 2019 e protocollo 6757 del 04 maggio 2020) con le quali segnala una difficoltà di cassa che potrebbe sfociare in disequilibri strutturali;
- che in data 28 maggio 2020 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni ha provveduto ad accreditare il 30% delle somme di cui al Fondo per Esercizio delle Funzioni Fondamentali (art. 106 D.L. 34/2020) attenuando, di fatto, le segnalate difficoltà di cassa dell'Ente;
- il Parere di Regolarità contabile *FAVOREVOLE* rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario e le motivazioni da esso dedotte;
- il Parere di Regolarità tecnica *NON FAVOREVOLE* rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario e le motivazioni da esso dedotte.

Visto

- l'art. 239, comma 1 lettera b) punto 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché il comma 1 bis del medesimo articolo che, in tema di rilascio dei pareri dell'Organo di Controllo, così recita: *"Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni"*;

VISTO il Regolamento funzionamento Consiglio Comunale di Santa Flavia;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e le disposizioni di Legge Finanziaria per l'anno 2020;

VISTO il parere *non favorevole* espresso in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario;

Pertanto

assunto e verificato quanto sopra, si rilascia *parere non favorevole* alla proposta di Emendamento IMU acquisito al protocollo dell'ente il 04 giugno 2020 n. 8542.

Suggerisce

Ai proponenti dell'emendamento in oggetto la formalizzazione della loro proposta tramite atto deliberativo consiliare.

Il Collegio dei Revisori
(Firmato digitalmente)

Dott. Eustachio Cilea

Dott. Raimondo G. M. Torregrossa

Dott. Sergio Speranza

COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale Numero 14 del 09.06.2020

COMUNE DI SANTA FLAVIA Città Metropolitana di Palermo	10 GIU 2020	Prot. N. 8584 POSTA IN ARRIVO
--	-------------	----------------------------------

Parere su Emendamento Tecnico per modifica Art. 6, comma 3, lettera f), del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'IMU in vigore dal 01/01/2020, protocollo n. 8854 del 09/06/2020.

L'anno 2020 il giorno 09 del mese di giugno, alle ore 18.00, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Santa Flavia, nelle persone dei Revisori:

Dott. Eustachio Cilea – Presidente -

Dott. Raimondo Giuseppe Mario Torregrossa – Componente effettivo -

Dott. Sergio Speranza – Componente effettivo –

si è riunito, in video conferenza e previa convocazione per le vie brevi, per procedere all'esame della documentazione pervenuta relativamente alla richiesta di parere sull'Emendamento Tecnico per modifica Art. 6, comma 3, lettera f), del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'IMU in vigore dal 01/01/2020, protocollo n. 8854 del 09/06/2020

Premesso

- che in data 09.06.2020 il Comune di Santa Flavia, con nota trasmessa a mezzo PEC, chiedeva parere sull'Emendamento Tecnico per modifica Art. 6, comma 3, lettera f), del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'IMU in vigore dal 01/01/2020.
- che con la nota citata sono stati trasmessi anche i seguenti documenti:
 - a) Emendamento Tecnico per modifica Art. 6, comma 3, lettera f), del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'IMU acquisito al protocollo dell'ente il 9 giugno 2020 n. 8854;
 - b) Parere di Regolarità contabile e tecnica rilasciato in data 09.06.2020 dal Responsabile dell'Area Finanziaria dott. Angelo Benfante.

Visti

- La proposta del nuovo “Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)”, sulla quale questo Collegio aveva espresso parere favorevole con verbale n. 9 del 22/05/2020;
- L'articolo 6, comma, lettera f), della predetta proposta di Regolamento, il quale prevede:” l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione non può essere applicata ad una sola unità immobiliare”;
- il Parere di Regolarità tecnica e contabile *FAVOREVOLE* rilasciato dal Responsabile del

Ufficio Finanziario Dott. Angelo Benfante.

Considerato che

- Il Ministero delle Finanze ha chiesto, ad alcuni Comuni che hanno adottato la norma sopra richiamata, una piccola correzione ovvero di togliere “e/o comunque occupata”;
- Al fine di evitare rilievi da parte del Ministero delle Finanze è opportuno modificare la proposta di Regolamento per l'applicazione dell'IMU;
- L'articolo 6, comma 3, lettera f) sopra citato viene modificato nel seguente modo: “l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione non può essere applicata ad una sola unità immobiliare”.

Visto

- l'art. 239, comma 1 lettera b) punto 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché il comma 1 bis del medesimo articolo che, in tema di rilascio dei pareri dell'Organo di Controllo, così recita: *“Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni”;*

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e le disposizioni di Legge Finanziaria per l'anno 2020.

Pertanto

assunto e verificato quanto sopra, si rilascia parere favorevole all'Emendamento Tecnico per modifica Art. 6, comma 3, lettera f), del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'IMU in vigore dal 01/01/2020, acquisito al protocollo dell'ente il 9 giugno 2020 n. 8854.

Il Collegio dei Revisori
(Firmato digitalmente)

Dott. Eustachio Cilea

Dott. Raimondo G. M. Torregrossa

Dott. Sergio Speranza



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

II[^] COMMISSIONE CONSILIARE COMUNALE

OGGETTO: Verbale n. 04/2020 del 10 giugno 2020

L'anno 2020 il giorno 10 del mese di giugno alle ore 09:30 è prevista la riunione della II Commissione Consiliare per affrontare la discussione sul seguente punto all'ordine del giorno.

1. Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU in vigore dal 01/01/2020.

Sono presenti i Consiglieri Marino, Napoli, Tancredi e Venturi.

Il consigliere Venturi rappresenta che il consigliere Cavezzano ha giustificato l'assenza.

Assume la presidenza il consigliere Venturi.

Si procede con il punto all'ordine del giorno.

La proposta inerente l'approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU in vigore dal 01/01/2020, viene esposta dal responsabile servizio finanziario fornendo gli opportuni chiarimenti e rappresentando che sulla proposta è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori.

Il Responsabile Finanziario rappresenta inoltre che sono presenti due emendamenti.

Sul primo emendamento con protocollo n. 8542 del 04/06/2020, è stato espresso parere NON favorevole di regolarità tecnica e favorevole di regolarità contabile, e parere NON favorevole da parte del Collegio dei Revisori, che suggeriscono eventualmente *"ai proponenti dell'emendamento la formalizzazione della loro proposta tramite atto deliberativo consigliere"*.

Sul secondo emendamento con protocollo n. 8854 del 09/06/2020, è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, e parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori.

Per quanto inerente la valutazione del primo emendamento con protocollo n. 8542 del 04/06/2020, i componenti della II Commissione Consiliare si esprimono ritenendo di votare favorevolmente l'emendamento, rimandando la discussione in consiglio comunale.

A tal proposito il responsabile finanziario conferma i pareri già espressi in merito all'emendamento con protocollo n. 8542 del 04/06/2020.

Per quanto inerente la valutazione del secondo emendamento con protocollo n. 8854 del 09/06/2020, i componenti della II Commissione Consiliare si esprimono ritenendo di votare favorevolmente l'emendamento.

Anche in questo caso il responsabile finanziario conferma i pareri già espressi in merito all'emendamento con protocollo n. 8854 del 09/06/2020.

Si passa alla votazione del regolamento comunale per come emendato per cui i componenti della II Commissione Consiliare, sentite le delucidazioni fornite da parte del responsabile finanziario, esprimono parere favorevole all'unanimità sul regolamento con entrambi gli emendamenti, rispettivamente con protocollo n. 8542 del 04/06/2020 e con protocollo n. 8854 del 09/06/2020.

A tal proposito il responsabile finanziario, nel confermare i pareri già espressi in merito, rappresenta che il regolamento per come emendato a seguito dell'emendamento n. 1 con protocollo n. 8542 del 04/06/2020, non può ricevere più il parere favorevole di regolarità tecnica.

A questo punto, non essendoci altro da deliberare la Commissione chiude i lavori alle ore 10:30.

F.to I componenti

F.to Il Presidente

Pag. 1:



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Provincia di Palermo

I[^] COMMISSIONE CONSILIARE COMUNALE

PROT. n. 8801

del 09.06.2020

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione n. 01 del 12.05.2020 del Responsabile Area Finanziaria.

Al Presidente del
Consiglio Comunale

SEDE

Si comunica che la I[^] Commissione Consiliare comunale permanente, riunitasi il giorno 09.06.2020, ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Finanziaria avente per oggetto "Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU in vigore dal 01.01.2020."



Il Segretario
Avv. Patrizia L. Vigni

COMUNE DI SANTA FLAVIA

I[^] COMMISSIONE CONSILIARE

*“Servizi Sociali, Igiene, Affari Generali, Formazione Professionale,
Personale, Informatizzazione, Politiche Giovanili, Viabilità,
Traffico, Toponomastica”.*

VERBALE N.03/2020

CONVOCAZIONE PROT. N. 8624 DEL 05.06.2020
RIUNIONE COMMISSIONE GIORNO 09.06.2020 ORE 9,00

CARICHE RICOPERTE	COMPONENTI COMMISSIONE	PRESENZE
PRESIDENTE:	ORLANDO MARIA	PRESENTE
V. PRESIDENTE	MARINO GAETANO DANIELE	PRESENTE
COMPONENTI:	CRIVELLO ELENA GIUSEPPA	ASSENTE
	PRINCIPATO GIOVANNI	ASSENTE
	TROIA GIUSEPPE	PRESENTE
SEGRETARIO	PATRIZIA LI VIGNI	PRESENTE

ORDINE DEL GIORNO :

- “APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMU IN VIGORE DAL 01.01.2020”.

INIZIO SEDUTA DEL GIORNO 09/06/2020 ORE 9,00

L’anno 2020 il giorno 9 del mese di giugno alle ore 9,00 si è riunita la I^o Commissione Consiliare convocata dal Presidente in data 05.06.2020 prot. n. 8624, in seduta ordinaria.

Sono presenti il Presidente Orlando Maria, i componenti Marino Gaetano Daniele, Troia Giuseppe. Risultano assenti giustificati Crivello Elena e Principato Giovanni. Assiste nella qualità di Segretario l’Avv. Patrizia Li Vigni.

Il Presidente constatato il numero legale apre la seduta introducendo l’argomento posto all’ordine del giorno e cioè: “Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU in vigore dal 01.01.2020”.

La Commissione all’unanimità esprime parere favorevole.

Letto, confermato e sottoscritto.

FINE SEDUTA ORE 09,30

IL PRESIDENTE
F.to Orlando Maria

I COMPONENTI
F.to Marino Gaetano Daniele
F.to Troia Giuseppe

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Li Vigni Patrizia

COMUNE di
SANTA FLAVIA

(Città Metropolitana di Palermo)



REGOLAMENTO COMUNALE
PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)

in vigore dal 01/01/2020

▪ *Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. del*

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 2</i>	<i>PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 3</i>	<i>SOGGETTO ATTIVO</i>	<i>Pag. 4-5</i>
<i>Art. 4</i>	<i>SOGGETTI PASSIVI</i>	<i>Pag. 5-6</i>
<i>Art. 5</i>	<i>DEFINIZIONE DI IMMOBILI</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 6</i>	<i>ABITAZIONE PRINCIPALE</i>	<i>Pag. 6-7</i>
<i>Art. 7</i>	<i>PERTINENZE DELL' ABITAZIONE PRINCIPALE</i>	<i>Pag. 7-8</i>
<i>Art. 8</i>	<i>BASE IMPONIBILE FABBRICATI</i>	<i>Pag. 8-9</i>
<i>Art. 9</i>	<i>BASE IMPONIBILE TERRENI AGRICOLI</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 10</i>	<i>BASE IMPONIBILE AREE FABBRICABILI</i>	<i>Pag. 9-10</i>
<i>Art. 11</i>	<i>BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 12</i>	<i>UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO DAL SOGGETTO PASSIVO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (genitori/figli)</i>	<i>Pag. 10-11</i>
<i>Art. 13</i>	<i>CONTRATTI DI LOCAZIONE "A CANONE CONCORDATO"</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 14</i>	<i>ESENZIONI</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 15</i>	<i>DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU</i>	<i>Pag. 13-14</i>
<i>Art. 16</i>	<i>VERSAMENTO IMU</i>	<i>Pag. 14-15</i>
<i>Art. 17</i>	<i>RAVVEDIMENTO OPEROSO</i>	<i>Pag. 15-16</i>
<i>Art. 18</i>	<i>RIMBORSO IMU E COMPENSAZIONI</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 19</i>	<i>INTERESSI PER ACCERTAMENTO E RIMBORSO IMU</i>	<i>Pag. 16-17</i>

<i>Art. 20</i>	<i>DICHIARAZIONE IMU</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 21</i>	<i>ACCERTAMENTO IMU</i>	<i>Pag. 17-18</i>
<i>Art. 22</i>	<i>SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 23</i>	<i>RISCOSSIONE COATTIVA</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 24</i>	<i>PROCEDURE FALLIMENTARI</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 25</i>	<i>CONTENZIOSO</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 26</i>	<i>FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 27</i>	<i>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art. 28</i>	<i>DISPOSIZIONI FINALI</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art. 29</i>	<i>ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO</i>	<i>Pag. 20</i>

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, disciplina l'applicazione nel Comune di SANTA FLAVIA dell'Imposta Municipale Propria (IMU), sulla base delle disposizioni di cui all'art.1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*"Legge di Bilancio 2020"*), che sostituisce, tramite unificazione, i precedenti tributi IMU e TASI a decorrere dall'anno 2020, in tutti i Comuni del territorio nazionale.
2. Il presente Regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di SANTA FLAVIA, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di immobili: fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli ivi compresi i terreni incolti, siti nel territorio comunale .
2. Il possesso dell'abitazione principale o degli immobili ad essa assimilati (e relative pertinenze), non costituiscono presupposto dell'imposta, pertanto sono esenti dall'IMU, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 per le quali l'imposta è dovuta.

ART. 3
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di SANTA FLAVIA, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. E' riservato allo Stato, il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" posseduti dal Comune e che insistono sul rispettivo territorio.

Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” sono svolte dal Comune ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
 - c) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing). Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.
2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. In caso di unità immobiliare di proprietà del coniuge defunto o in comproprietà, soggetto passivo dell'imposta per l'intera quota del 100% è il coniuge superstite cui è riservato il “diritto di abitazione” sulla casa adibita a residenza familiare (comma 2, art.540 del Codice Civile, così come modificato dalla Legge 19 maggio 1975 n. 151).
4. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

ART. 5 DEFINIZIONE DI IMMOBILI

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMU valgono le seguenti definizioni:

- a) “fabbricato”: è l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale. Costituisce parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici purchè unitariamente accatastata. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.
- b) “terreno agricolo”: è il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
- c) “Area fabbricabile”: è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 04/07/2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 04/08/2006, n.248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del decreto legislativo 29/03/2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art.1, comma 3, del citato D.L.gvo n.99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

ART. 6 ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per “abitazione principale” si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Altresì, non possono ottenere la “doppia” esenzione IMU per l'abitazione principale due coniugi (non legalmente separati) che abbiano stabilito la residenza anagrafica in due Comuni diversi.

2. L'abitazione principale sarà applicabile ad <<una sola>> unità immobiliare se il contribuente ed il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente in un compendio immobiliare costituito da due o più unità immobiliari separatamente accatastate con l'attribuzione di distinte rendite catastali.
3. Sono altresì considerate abitazioni principali, per "ASSIMILAZIONE":
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

ART. 7

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si definiscono "pertinenze" le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione principale, con la coincidenza di titolarità tra abitazione e pertinenze (*art. 817 del Codice Civile*) ed ai due requisiti:
 - soggettivo, rappresentato dalla volontà effettiva di creare il vincolo strumentale e funzionale tra il bene principale e quello accessorio;

- oggettivo, consistente nel rapporto funzionale tra abitazione e pertinenze.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali:
 - C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all'unità immobiliare abitativa;
 - C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
 - C/7: tettoie
 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
 3. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale.
 4. Nel caso di possesso di più unità pertinenziali, appartenenti alla medesima categoria, al fine della qualificazione di pertinenza dell'abitazione principale, si applica il criterio della rendita più elevata.
 5. Le eventuali ulteriori pertinenze sono assoggettate all'aliquota ordinaria.

ART. 8 BASE IMPONIBILE FABBRICATI

1. La base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (*Abitazioni e/o Residenze*) e nelle categorie catastali C/2 (*Magazzini e locali di deposito*), C/6 (*Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse*) e C/7 (*Tettoie chiuse o aperte*), con esclusione della categoria catastale A/10 (*Uffici e studi privati*);
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (*strutture di uso collettivo*) e nelle categorie catastali C/3 (*Laboratori per arti e mestieri*), C/4 (*Fabbricati e locali per esercizi sportivi*) e C/5 (*Stabilimenti balneari e di acque curative*);
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (*Uffici e studi privati*) e categoria catastale D/5 (*Istituti di credito, cambio ed assicurazione*);
 - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (*Istituti di credito, cambio ed assicurazione*);
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (*Negozi e botteghe*).

2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art.7 del decreto legge 11/07/1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 08/08/1992, n.359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

ART. 9

BASE IMPONIBILE TERRENI AGRICOLI

1. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

ART. 10

BASE IMPONIBILE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Per la facilitazione del contribuente nell'adempimento dell'imposta dovuta e per orientare l'attività di controllo dell'Ufficio, il Comune, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, con apposita deliberazione di Giunta Municipale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n.380, la base imponibile è

costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

ART. 11

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del "Codice dei Beni culturali" di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- Strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- Strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- Edifici per i quali è stata emessa Ordinanza di demolizione o ripristino.

Non costituiscono, altresì, motivo di inagibilità o di inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.

ART. 12

UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO DAL SOGGETTO PASSIVO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (*genitori/figli*)

1. La base imponibile è ridotta del cinquanta (50) per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (*genitori/figli*) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione

che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui al presente punto 1) si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

2. Il contratto di “comodato gratuito” deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate; ai fini della decorrenza dell'agevolazione (*prendendo come riferimento la data del contratto di comodato*) si considera per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto.
3. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in oggetto, il “comodante” soggetto passivo deve presentare la “Dichiarazione IMU” redatta su modello ministeriale con allegata copia del “contratto di comodato gratuito” registrato all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

ART. 13

CONTRATTI DI LOCAZIONE “A CANONE CONCORDATO”

1. Per le abitazioni locate “a canone concordato” di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge 09/12/1998, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.
2. Considerato che l'agevolazione è applicabile a tutti i Comuni, non solo a quelli ad alta densità abitativa, pertanto, stante che il Comune di Santa Flavia non rientra tra i Comuni ad alta densità abitativa, per la determinazione del canone effettivo, l'interessato può fare riferimento a quello del Comune più vicino ovvero “demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale” .
3. Condizione per accedere all'agevolazione è l'obbligatorietà dell'attestazione di conformità dell'associazione di categoria (la c.d. “bollinatura”) sul contratto di locazione “a canone concordato”.
4. Il contribuente, per usufruire della riduzione del 25% di IMU, deve presentare, entro il 30 Giugno dell'anno successivo, la “Dichiarazione IMU” redatta su modello ministeriale con allegata copia del contratto di locazione “a canone concordato” provvisto dell'attestazione di conformità rilasciata da parte di almeno una associazione di categoria (proprietari immobiliari/inquilini).

ART. 14 ESENZIONI

- 1.** Sono esenti dall'imposta i "terreni agricoli" posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29/03/2004, n.99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto n.99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.

- 2.** Sono, altresì, esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a)** gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b)** i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c)** i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - d)** i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e)** i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f)** i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g)** gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

- 3.** Sono esenti dall'imposta gli immobili dati in comodato gratuito al Comune di Santa Flavia, esclusivamente per l'esercizio di scopi istituzionali o statuari.

- 4.** A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

ART. 15
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU

1. L'aliquota di base per **L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9** e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. L'Aliquota di base per i **FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e il Comune può solo ridurla fino all'azzeramento.
3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i **FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,1 per cento. Il Comune può aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
4. L'aliquota di base per i **TERRENI AGRICOLI** è pari allo 0,76 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
5. Per gli **IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D** l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
6. **PER GLI IMMOBILI DIVERSI** dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. Entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione annuale, il Consiglio Comunale delibera le aliquote IMU. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^o gennaio dell'anno di riferimento.
8. A decorrere dal 2021, in deroga alla manovrabilità dell'imposta concessa ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 446/1997, i Comuni potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alla fattispecie individuate con Decreto del MEF e del Ministero dell'innovazione tecnologica ("prospetto delle aliquote").
9. Per l'anno 2020, la delibera di approvazione delle aliquote IMU acquista efficacia per l'anno di riferimento solo ove pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale" entro il 28 ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre.
10. Dall'anno 2021, le aliquote IMU hanno "efficacia" per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il comune è tenuto ad inserire il "prospetto delle aliquote" (che ne formerà parte integrante della delibera di approvazione), entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale". In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote IMU vigenti nell'anno precedente.

ART. 16

VERSAMENTO IMU

1. L'imposta municipale propria (IMU) è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quello del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento dell'IMU deve essere effettuato in autotassazione mediante l'utilizzo esclusivo del modello F24 o del bollettino postale compatibile. In alternativa, si può utilizzare la piattaforma PagoPA, di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82).

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 Giugno.
4. Il versamento della prima rata "Acconto" è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta (anno 2020), la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della seconda rata a "Saldo" dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
5. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto termine.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'Ufficio IMU.
7. Il versamento IMU non deve essere eseguito quando l'imposta annuale risulti inferiore a Euro 12,00 (dodici/00). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di "acconto" e di "saldo".

ART. 17

RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Il contribuente che, per vari motivi, non può pagare le rate dell'IMU entro le scadenze stabilite, può ovviare a tale ritardo utilizzando il "Ravvedimento Operoso".
2. I contribuenti che omettono od eseguono parzialmente il pagamento dovuto possono regolarizzare spontaneamente la violazione commessa con la "sanzione ridotta" a condizione che NON abbiano avuto notificato l'Avviso di Accertamento IMU per quella annualità d'imposta.
3. L'importo da versare deve comprendere oltre all'imposta anche l'ammontare della sanzione e degli interessi maturati al tasso legale di riferimento annuale.

4. Le opzioni delle sanzioni per beneficiare dell'istituto del "ravvedimento operoso" sono:
- a) Sanzione dello 0,1% giornaliero dell'importo del tributo IMU dovuto, se il versamento è eseguito dal 1° al 14° giorno dalla data di scadenza;
 - b) Sanzione dell'1,5% dell'importo del tributo IMU dovuto, se il versamento è eseguito dal 15° al 30° giorno dalla data di scadenza;
 - c) Sanzione dell'1,67% dell'importo del tributo IMU dovuto, se il versamento è eseguito dal 31° al 90° giorno dalla data di scadenza;
 - d) Sanzione del 3,75% dell'importo del tributo IMU dovuto, se il versamento è eseguito dal 91° giorno ed entro un anno dalla data di scadenza;
 - e) Sanzione del 4,29% dell'importo del tributo IMU dovuto, se il versamento è eseguito dopo un anno ma entro due anni dalla data di scadenza;
 - f) Sanzione del 5% dell'importo del tributo IMU dovuto, se il versamento è eseguito dopo due anni dalla data di scadenza.

ART. 18 RIMBORSO IMU E COMPENSAZIONI

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto, mediante specifica istanza, dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- 2. L'Ufficio provvede ad effettuare il rimborso IMU entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a Euro 12,00 (dodici/00) per ciascun anno di imposta.
- 4. In sostituzione al rimborso è possibile compensare i propri crediti e debiti IMU, di competenza comunale, anche relativi ad annualità diverse non prescritte. A tal fine deve essere presentata apposita istanza contenente l'esatta ed analitica indicazione degli importi oggetto della compensazione stessa. La compensazione non è ammessa con altri tributi comunali.

ART. 19 INTERESSI PER ACCERTAMENTO E RIMBORSO IMU

- 1. La misura annua degli interessi per l'attività di Accertamento IMU è determinata in misura pari al tasso di "interesse legale".

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura pari al tasso di “interesse legale” spettano al contribuente per le somme ad esso dovute dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 20 DICHIARAZIONE IMU

1. Il soggetto passivo ha l'obbligo di presentare la Dichiarazione IMU, utilizzando il modello ministeriale, nei casi di possesso di immobili che godono di “riduzione” di imposta o per attestare il possesso dei requisiti prescritti dalle norme di Legge e nei casi in cui il Comune non è in grado di conoscere per verificare il corretto assolvimento dell'imposta da parte del contribuente.
2. Il contribuente non è tenuto a presentare la Dichiarazione IMU nei casi di stipula di atti notarili di compravendita.
3. I soggetti passivi devono presentare la Dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
4. La Dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

ART. 21 ACCERTAMENTO IMU

1. Il Comune, relativamente all'imposta municipale propria (IMU), procede alla rettifica delle Dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'Accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito Avviso motivato. Gli Avvisi di Accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Gli Avvisi di Accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno

determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli Avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli Avvisi di Accertamento sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile IMU.

3. L'importo complessivo del tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica del relativo Avviso di Accertamento IMU, con le modalità indicate nell'atto.
4. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è svolta dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzione.
5. Un Avviso di Accertamento IMU emesso dal 1° gennaio 2020 assume titolo di "accertamento esecutivo", introdotto dal comma 792, art.1, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 ("*Legge di Bilancio 2020*"), che ha previsto un unico atto di accertamento avente in sé tutti gli elementi per costituire titolo idoneo all'esecuzione forzata.

ART. 22

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

1. Per l'omesso, insufficiente e tardivo versamento IMU si applica la sanzione del 30%.
2. Per i casi ove sia previsto l'obbligo di presentazione della Dichiarazione IMU:
 - omessa Dichiarazione: sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00;
 - infedele Dichiarazione: sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma 2. Sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

ART. 23
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'Avviso di Accertamento IMU e salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente con le modalità previste dalla Legge.

ART. 24
PROCEDURE FALLIMENTARI

1. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro nomina, devono presentare all'Ufficio IMU del Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

ART. 25
CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre all'applicazione del reclamo con mediazione.
Il ricorso produce pertanto gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, qualora il valore della controversia non sia superiore a cinquantamila euro.
Per la costituzione in giudizio e per tutte le fasi della controversia è obbligatorio il rispetto della modalità telematica "Processo Tributario Telematico (PTT)" di cui all'art.16 del D.L. n. 119/2018.

ART. 26
FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU

1. Con Deliberazione della Giunta Municipale viene designato il Funzionario Responsabile IMU a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

ART. 27
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile IMU, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

ART. 28
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria (IMU) in base alla nuova disciplina di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n.160 – articolo 1 – commi da 739 a 783 - , alla Legge 27 luglio 2000, n.212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili al tributo IMU.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 29
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2020.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive digitalmente per conferma.

Il Presidente del Consiglio

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Informatico

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 e s.m.i. è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per giorni 15 consecutivi a decorrere

dal al.....

Li

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91);

Perché dichiarata **immediatamente esecutiva** (ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

Li _____

Il Segretario Generale